



## *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI  
Ufficio VI  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati: 2

VIA P.E.C.

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano

E p.c.

Al Comando dei Carabinieri per la Salute (NAS)

Al Centro di referenza nazionale per il benessere animale  
C/O Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
ed Emilia-Romagna

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

All'Associazione Italiana Allevatori (AIA)  
[segreteria@aia.it](mailto:segreteria@aia.it)

All'ASSOAVI  
[info@assoavi.it](mailto:info@assoavi.it)

Alla Confederazione italiana agricoltori  
[dipartimento.agroalimentare.territorio@cia](mailto:dipartimento.agroalimentare.territorio@cia)

Alla Coldiretti  
[areaeconomica@coldiretti.it](mailto:areaeconomica@coldiretti.it)  
[presidenza@coldiretti.it](mailto:presidenza@coldiretti.it)

Alla CONFAGRICOLTURA  
[polcom@confagricoltura.it](mailto:polcom@confagricoltura.it)

All'Unione Nazionale Avicoltori (UNA)  
[una@iol.it](mailto:una@iol.it)

OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2016 – protezione dei polli allevati per la produzione di carne (d.lgs 181/10) – monitoraggio del benessere animale al macello

Come già anticipato nella nota prot. DGSAF n. 4213 del 19/02/2016 e come concordato nella riunione tenutasi il 1 febbraio u.s. in video conferenza con alcune di codeste Regioni, è necessario esplicitare alcune modalità operative per l'attuazione del monitoraggio in oggetto, anche in aggiornamento del PNBA 2013 (nota DGSAF n. 15281-P01/08/2013). Pertanto, questo Ministero, in collaborazione con il Centro referenza nazionale per il benessere

animale (c/o L'IZS della Lombardia ed Emilia Romagna) e con l'intento di armonizzare l'attività in questione ha:

1) aggiornato e corretto la “tabella di monitoraggio del benessere dei polli al macello” (ex allegato 4 della nota DGSAF n. 15281-P01/08/2013), sostituendola con la “**tabella lesioni da rilevare al macello**” (ALLEGATO 1) unita alla presente nota e di seguito denominata “tabella”;

2) creato un foglio Excel per il “**calcolo del TMG e TMCG**” dedicato agli allevatori/detentori di animali (scaricabile dal sito [www.izsler.it](http://www.izsler.it), come di seguito meglio specificato);

3) elaborato un **diagramma di flusso** (ALLEGATO 2) che definisce in modo schematico le responsabilità e le modalità operative del proprietario/allevatore, del veterinario ufficiale del macello e del veterinario ufficiale dell'azienda di provenienza degli animali;

4) messo a punto una “applicazione” per smartphone denominata “**IZSLER – Controllo allevamenti**” (scaricabile dal sito [www.izsler.it](http://www.izsler.it), come di seguito meglio specificato e disponibile su “google play”), dedicata ai veterinari ufficiali del macello, ma eventualmente fruibile da altri operatori della filiera, che permette, a seguito dell'inserimento dei dati necessari, di calcolare automaticamente tutti i parametri richiesti nella tabella, nonché l'archiviazione dei risultati.

Tutto il materiale suddetto è scaricabile dal sito web [www.izsler.it](http://www.izsler.it) attraverso il seguente percorso: Home Page » Centri di referenza » Centro di referenza nazionale per il benessere animale » Materiale per la formazione » Benessere del pollo da carne.

Relativamente al punto 1) si specifica che la tabella descrive i parametri e i rispettivi valori “soglia di allarme” che il veterinario Ufficiale al macello deve valutare al momento in cui riceve un gruppo di polli allevati in deroga.

Come definito dalla normativa, **per i soli polli da carne allevati in deroga**, il gruppo di polli inviato al macello sarà accompagnato, oltre che dal previsto documento relativo alle “Informazioni sulla Catena Alimentare” (ICA) (ai sensi del reg CE 853/2004-Allegato II, sez. III), anche dai seguenti dati rilevati in azienda e divisi per capannone di provenienza degli animali:

- a) tasso di mortalità giornaliera (TMG);
- b) tasso di mortalità giornaliera cumulativa (TMCG);
- c) ibrido o razza dei polli;
- d) dati registrati ai sensi del d.lgs 181/10, allegato I, punto 11.

Inoltre, l'eventuale superamento della soglia di allarme del TMCG (come definita nella tabella) deve essere dichiarato dall'allevatore sul documento ICA, "spuntando" la voce "vi sono informazioni pertinenti da riferire relativamente ai punti" e specificando il valore di TMCG rilevato. Il veterinario aziendale, dovrà/potrà dichiarare sullo stesso modello ICA il motivo presunto o comprovato del superamento del valore soglia del TMCG.

Il veterinario ufficiale al macello, una volta ricevuto il gruppo di animali e i documenti di cui sopra, dovrà:

- prendere atto del TMGC dichiarato sul documento ICA;
- rilevare la mortalità all'arrivo (DOA);
- valutare le condizioni generali degli animali.

Qualora uno dei primi due valori eccedesse la corrispettiva "soglia di allarme" prevista dalla tabella, oppure qualora si ravvisassero carenze nelle condizioni generali degli animali, il veterinario ufficiale del macello deve avviare gli ulteriori accertamenti di benessere animale e, pertanto, deve valutare anche:

- lo scarto igienico sanitario (SIS);
- le lesioni podali (FPL).

A seguito di questa ulteriore verifica, qualora uno dei due valori (SIS o FPL) superasse la corrispettiva "soglia di allarme", il veterinario ufficiale al macello deve, senza indugio, inviare le comunicazioni di "scarso benessere" previste dal d lgs 181/10, allegato III, punto 3, secondo le modalità e con il modello previsto dal Decreto del Ministero della Salute, 4 febbraio 2013, articolo 4.

Il presente procedimento è schematicamente riportato anche nel "diagramma di flusso" (ALLEGATO 2) della presente nota.

In riferimento alle comunicazioni di "scarso benessere" si precisa che, come definito nel PNBA 2013, tre segnalazioni sono condizione sufficiente alla revoca della deroga ad allevare a densità superiori e non sono in alcun modo correlate a un arco temporale. Pertanto, ove si presentino tre comunicazioni di "scarso benessere", la Azienda USL competente per il territorio dovrà revocare la deroga ad allevare a densità superiori a 33 kg/mq. Tale deroga non potrà inoltre essere rilasciata per almeno un anno e per essere nuovamente concessa, l'allevatore, una volta superato tale arco temporale, dovrà avviare nuovamente l'iter previsto dal d.lgs 181/10.

Nelle tre segnalazioni di "scarso benessere" non vanno ricomprese mortalità anomale non correlate a indicatori diversi da quelli relativi al benessere animale.

Si specifica che l'eventuale revoca della deroga verrà fatta per il capannone interessato dalla comunicazione di "scarso benessere"

Infine, si ravvisa che il Centro di referenza nazionale per il benessere animale ha fatto nuovamente presente che ad oggi scarseggiano le comunicazioni inviate allo stesso in merito ai certificati di formazione rilasciati dalle Aziende USL agli allevatori/detentori formati ai sensi del d.lgs 181/10. Pertanto, come già richiesto nel PNBA 2015 (nota prot. DGSAF 0016287-P-19/06/2015), si ribadisce la necessità di fornire al Crenba l'elenco dei certificati di formazione rilasciati dalle Aziende USL al fine di poter costituire un elenco che in tempo reale ci dia la possibilità di conoscere la situazione del territorio in merito all'argomento, anche in vista di un'eventuale comunicazione di tali dati alla Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Referente del procedimento:*

dott. Antonio Ferraro email: [a.ferraro@sanita.it](mailto:a.ferraro@sanita.it)

dott Ugo Santucci